



## ACCORDO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE “HELPHYA22”

Il giorno 21 novembre 2025, presso la Sede di Autostrada del Brennero S.p.A., si sono riuniti:

- la Società, rappresentata dal Direttore Tecnico Generale *ing. Carlo Costa*, dal Dirigente del Settore Risorse Umane *dott. Luca Grazioli*, dal Dirigente del Settore Esazione *dott.ssa Cristina Zenatti* e dal Capo Servizio Prevenzione e Protezione *arch. Federico Marcato*

e

- le Organizzazioni Sindacali, rappresentate da *Franco Pinna* (FILT-CGIL), *Nadia Posenato* (FIT-CISL), *Massimiliano Cordioli* (UIL-TRASPORTI), *Pierpaolo Bianchi* (SLA-CISAL) e *Francesca Accardi* (UGL).

### **Premesse**

Le Parti riconoscono che, in caso di infortunio, malore o aggressione, la presenza di un sistema di allarme e geolocalizzazione consente di migliorare la tempestività delle procedure di soccorso, riducendo i tempi di intervento e le conseguenze per il lavoratore coinvolto.

Le situazioni di emergenza che possono richiedere l'attivazione del dispositivo comprendono:

- infortuni di grave entità;
- gravi malori;
- aggressioni.

Il presente Accordo disciplina pertanto le modalità di utilizzo dei dispositivi mobili e indossabili di sicurezza messi a disposizione dei lavoratori che svolgono attività in solitaria o in luoghi non presidiati lungo la tratta dell'Autostrada del Brennero, al fine di garantire un pronto intervento in caso di emergenza.

L'utilizzo dei dispositivi costituisce una misura di prevenzione e protezione volta a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità dei lavoratori che operano in condizioni di solitudine o isolamento.

### **Modalità di utilizzo dei dispositivi**

Il dispositivo indossabile denominato “HelpyA22” (attualmente in distribuzione Marca TWIG, Modello NEO), di seguito il “Dispositivo”, è dotato di tecnologia GPS ed è collegato ad una piattaforma web di localizzazione e gestione allarmi (IrTrack) che comunica con il sistema di supervisione CAU – Centro Assistenza Utenza.

Il Dispositivo viene consegnato agli addetti all'esazione e ai corrieri in fase sperimentale per un periodo di 90 giorni, al termine del quale vi sarà un incontro per la verifica del funzionamento del sistema. Lo stesso potrà essere messo a disposizione di altri collaboratori che anche saltuariamente operano in solitaria, previa comunicazione alle Rappresentanze Sindacali aziendali.



Il Dispositivo è in grado di:

- rilevare automaticamente condizioni anomale (orizzontalità prolungata, immobilità, impatto) e inviare un segnale di allarme al CAU;
- consentire al lavoratore di inviare volontariamente un allarme tramite pulsante, anche in modo discreto in caso di aggressione;
- trasmettere automaticamente la richiesta di intervento al CAU, la centrale attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, deputata a dare riscontro alle chiamate di emergenza e soccorso;
- attivare il microfono in viva voce o in ascolto ambientale esclusivamente durante le situazioni di emergenza, per permettere agli operatori CAU di comprendere la situazione in atto.

### **Procedure di allarme e intervento**

- 1) In caso di malore, infortunio o caduta con perdita di capacità di agire, il Dispositivo avvia una fase di pre-allarme, segnalata con vibrazione e suono, che può essere interrotta dal lavoratore in caso di falso allarme.
- 2) Trascorsa la fase di pre-allarme, l'allarme viene trasmesso al CAU tramite chiamata prioritaria e invio della posizione GPS.
- 3) L'operatore CAU tenta il contatto con il lavoratore e valuta la situazione tramite comunicazione vocale o ascolto ambientale.
- 4) L'operatore CAU attiva le procedure interne di emergenza, facendo intervenire il personale designato e, se necessario, richiedendo il supporto dei soccorsi esterni.

### **Tutela dei dati personali**

Le Parti concordano che l'utilizzo dei dispositivi avviene nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

In particolare:

- minimizzazione del dato: i dispositivi non sono assegnati personalmente ma utilizzati a rotazione dai lavoratori;
- localizzazione su richiesta o in emergenza: i dispositivi attivano la localizzazione precisa (GPS/Wi-Fi) solo al verificarsi di un evento di emergenza citato in premessa;
- limitazione dell'uso dei dati: i dati raccolti non possono essere utilizzati per il monitoraggio costante degli spostamenti dei lavoratori, ma solo per finalità di sicurezza e soccorso; la Società non utilizzerà i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza per effetti e fini diversi da quelli esplicitati nel presente Accordo;
- accesso limitato: solo il personale autorizzato del CAU può accedere ai dati di localizzazione, nei tempi e modi strettamente necessari alla gestione dell'evento;
- consapevolezza del lavoratore: il lavoratore è sempre consapevole dell'attivazione dell'allarme, salvo nei casi di aggressione in cui l'attivazione è volontaria e silenziosa;
- conservazione dei dati: i dati raccolti vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'evento e successivamente cancellati secondo le procedure aziendali di protezione dei dati.

**Informazione e verifica**

La Società si impegna a:

- fornire a tutti i lavoratori interessati informazione specifica sull'utilizzo del Dispositivo e sulle procedure di emergenza correlate;
- organizzare sessioni di aggiornamento periodico, in caso di modifiche tecniche o procedurali;
- condividere con le Rappresentanze Sindacali aziendali ogni innovazione tecnologica o variazione che possa incidere sull'utilizzo o sulle finalità dei sistemi in oggetto.

Le Parti convengono che il presente Accordo sarà oggetto di verifica, come stabilito, trascorsi 90 giorni dall'avvio della sperimentazione, restando comunque valido a partire dalla sua sottoscrizione. L'Accordo sarà inoltre sottoposto, di norma, a periodiche valutazioni.

Future modifiche sostanziali o la sostituzione degli impianti di gestione del servizio in oggetto, qualora comportanti l'eventuale variazione delle caratteristiche, saranno preventivamente discusse e concordate con le Rappresentanze Sindacali aziendali.

Il presente Accordo rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), il Dispositivo utilizzato non è idoneo a consentire un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, né potrà essere utilizzato a fini disciplinari.

Trento, 21 novembre 2025

**Per la Società**

  
Ing. Carlo Costa

  
dott. Luca Grazioli

  
dott.ssa Cristina Zenatti

  
arch. Federico Marcato


**Per le OO.SS.**

  
Franco Pinna (FILT-CGIL)

  
Nadia Posenato (FIT-CISL)

  
Massimiliano Cordioli (UIL-Trasporti)

  
Pierpaolo Bianchi (SLA-CISAL)

  
Francesca Accardi (UGL)

Per presa visione:  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
dott. Diego Cattoni

